Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1511.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1512.

Proroga del termine e delle agevolazioni tributarie del piano regolatore delle vie S. Tommaso, Bertola e dei Mercanti e degli isolati S. Aventino e S. Eusebio della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che con R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 378, fu approvato il piano di risanamento delle vie S. Tommaso, Bertola e Mercanti e degli isolati S. Aventino e S. Eusebio della città di Torino assegnandosi il termine di anni cinque da quella data per l'esecuzione delle opere e stabilendosi, per la durata stessa, l'esenzione temporanea delle imposte, sui nuovi fabbricati, e l'applicazione delle tasse fisse minime di registro ed ipotecaria, per i trapassi di immobili al Comune inerenti all'esecuzione del piano stesso;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il detto termine che si è ravvisato, per sopraggiunte circostanze, insufficiente, estendendo contemporaneamente per la durata della proroga stessa i detti benefici tributari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 12 luglio 1941 il termine stabilito con il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 378, per l'attuazione del piano regolatore per l'allargamento delle vie S. Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio di Torino.

È estesa per la durata della proroga stessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della citata legge, relativi all'esenzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati eseguiti nel termine come sopra prorogato e alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria di L. 10 per ogni atto di trapasso e per ogni trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1513.

Compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, con le successive modificazioni, sulle indennità dovute al personale dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935, n. 447, relativo alla costituzione della scuola di guerra aerea;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in conseguenza delle attuali eccezionali e straordinarie condizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica, durante gli anni scolastici 1936-37, 1937-38, 1938,39, è dovuto un compenso di L. 300, per anno solare, per ogni ora setti-

manale in più delle sei ore stabilite dal n. 3 della tabella annessa all'art. 29 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Le ore settimanali in più delle suddette sei ore non potranno essere superiori a nove e saranno stabilite mediante decreto del Ministro per l'aeronautica.

Il compenso di cui sopra è soggetto alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1514.

Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 23 maggio 1932-X, n. 775, che modifica il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1742, che apporta modificazioni al citato regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4 e 30 del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con Regio decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il presente regolamento è comune al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza, e la dispensa ed i ritardi ammessi dall'art. 1 riguardano i militari che abbiano compiuto gli obblighi di ferma, gli ufficiali di complemento che abbiano già prestato servizio di prima nomina e gli ufficiali di riserva ».

« Art. 3. — Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, nei limiti stabiliti dagli allegati al regolamento stesso:

a) al personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non regolarmente arruolato per i suoi servizi del tempo di guerra;

b) al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

c) al personale del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ».

« Art. 4. — Le dispense ed i ritardi di cui all'art. 1 per i militari ascritti alla forza in congedo nei distretti militari per la Tripolitania e per la Cirenaica, dei Regi Corpi di truppe coloniali o dei presidî delle Isole italiane dell'Egeo, saranno regolati da disposizioni analoghe a quelle del presente regolamento da emanarsi all'uopo dai locali Governi ».

« Art. 30. — Le disposizioni del presente regolamento non riguardano le seguenti specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: stradale, portuale, forestale, confinaria, D.I.C.A.T. e da C.O.S. per le quali valgono disposizioni speciali ».

Art. 2.

La lettera *c*) dell'art. 14 del citato regolamento, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1742 è modificato come segue:

« *c*) per i sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nella forza in congedo del Regio esercito, i comandi dei distretti militari di residenza ».

Art. 3.

All'art. 23 del citato regolamento è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) dei personali di qualsiasi ruolo ed a contratto in servizio in colonia secondo le disposizioni che i Governatori hanno facoltà di emanare a tenore dell'art. 4 del presente regolamento ».

Art. 4.

Gli « specchi degli impieghi e dei mestieri che possono dar titolo a dispensa o ritardo » e gli « elenchi delle linee ferroviarie e lacuali concesse all'industria privata, delle linee automobilistiche in concessione definitiva, delle società concessionarie del servizio cablografico, del servizio telefonico pubblico e dei servizi radioelettrici, il cui personale può essere proposto a dispensa ed a ritardo » allegati al citato regolamento, quali risultano modificati dal decreto Ministeriale 10 gennaio 1935-XIII, sono abrogati e sostituiti da quelli annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1515.

Normalizzazione del servizio di assistenza spirituale agli allievi ed agli agenti del personale di governo della Scuola allievi guardie di P. S. di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1926, n. 742, che istituisce il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con Regio decreto in data 30 novembre 1930, numero 1629;

Ritenuta l'opportunità di normalizzare presso la Scuola allievi guardie di P. S. di Caserta il servizio dell'assistenza spirituale agli allievi ed agli agenti del personale di governo;

Considerato che l'alta direzione di detto servizio debba essere affidata a S. E. l'Ordinario militare per l'Italia;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso la Scuola allievi guardie di P. S. di Caserta il servizio dell'assistenza spirituale agli allievi ed agli agenti del personale di governo, sotto l'alta direzione di S. E. l'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 2.

A S. E. l'Ordinario militare per l'Italia per il servizio di assistenza spirituale prestata da cappellani alla sua dipendenza, verrà corrisposto per gli esercizi finanziari 1937-1938 e seguenti, un compenso annuo di L. 2000, previa riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e di altra uguale riduzione ai sensi del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Tale compenso verrà imputato all'apposito capitolo di bilancio della spesa del Ministero dell'interno riguardante il funzionamento delle Scuole di polizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1516.

Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Vista la legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i Regi decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto l'art. 45 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Costituzione delle Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Art. 1.

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, durano in funzione quattro anni.

Il primo quadriennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Art. 2.

Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessino dalle loro funzioni il presidente od un vice presidente delle Commissioni provinciali o distrettuali, il Ministro per le finanze o l'Intendente procedono rispettivamente a nuova nomina.

Il Ministro o l'Intendente possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

Chi surroga membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni, prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

Le funzioni dei membri delle Commissioni distrettuali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione

degli Uffici distrettuali, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria la ricostituzione delle Commissioni.

Art. 3.

Entro il mese di marzo dell'ultimo anno del quadriennio, l'Intendente di finanza d'intesa col Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, determina per ciascun distretto di Ufficio delle imposte dirette, quali Unioni sindacali, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono ammesse a fare le designazioni per la scelta dei membri delle Commissioni distrettuali, e stabilisce il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse.

Art. 4.

Entro il successivo mese di aprile, l'Intendente invita le Unioni sindacali di cui all'articolo precedente a procedere alla designazione dei membri delle Commissioni distrettuali in numero triplo di quello da nominare.

Le Unioni debbono fare le designazioni entro un mese dall'invito, e, ove a ciò non provvedano, si sostituisce ad esse il Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, su richiesta dell'Intendente di finanza.

Art. 5.

L'Intendente, non oltre il 31 luglio, nomina il Presidente, il Vice-presidente e, scegliendoli tra i designati, i membri effettivi e supplenti.

Il decreto dell'Intendente con i nomi dei componenti le Commissioni distrettuali è pubblicato in tutti i Comuni componenti il distretto; le comunicazioni ai prescelti sono fatte mediante lettera in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito all'Intendente.

Art. 6.

Entro il 31 maggio dell'ultimo anno del quadriennio il Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, convoca il Consiglio Generale, o, in caso di urgenza, il Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 23, n. 2, del Testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, affinchè proceda alle designazioni previste dall'art. 25, comma 2°, del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. Non oltre il 30 giugno il Prefetto dà comunicazione di esse al Ministro per le finanze.

Nello stesso termine del 30 giugno, l'Unione dei professionisti ed artisti fa al Ministero delle finanze le designazioni previste dall'art. 30, comma 2°, del citato R. decreto-legge; in caso di inadempienza provvede il Ministro alla scelta fra gli esercenti professioni legali a termini del detto comma, prescindendo da qualsiasi designazione.

Il decreto ministeriale di nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e dei membri delle Commissioni provinciali è pubblicato sul Foglio annunzi legali della Provincia, la comunicazione ai prescelti è fatta a cura dell'Intendente con lettera in duplice esemplare di cui uno deve essere restituito, firmato per ricevuta.

Art. 7.

Non possono essere nominati membri delle Commissioni distrettuali e provinciali coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano compiuti gli anni 25, nè le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Non possono inoltre far parte delle commissioni predette, per ragioni di incompatibilità, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato in servizio attivo permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.

Il Ministro per le finanze e l'Intendente debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intervenuta una delle ragioni di incompatibilità, incapacità o indegnità previste dai precedenti commi. Essi hanno pure la facoltà di escludere dalla nomina a membri delle commissioni, o di dichiararne la decadenza, le persone che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario, ai sensi del titolo V del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

Nessuno può far parte di più di una commissione.

Art. 8.

La carica di componente le Commissioni distrettuali e provinciali è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

Possono tuttavia chiedere di essere esonerati dall'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, della Cassazione, della Corte dei conti, della Corte di appello ed i giudici dei tribunali civili e penali.

Possono ugualmente chiedere di essere esonerati le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità, e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 9.

Si intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della commissione.

Art. 10.

Spetta all'Intendente di finanza, sentito il Presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati all'art. 9, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

TITOLO II.

Funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Art. 11.

La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei singoli membri , almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato tre giorni prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare; tale avviso è comunicato negli stessi termini agli Uffici delle imposte o del registro competenti, nonchè agli Ispettori compartimentali quando trattasi di convocazione delle Commissioni provinciali.

Art. 12.

I presidenti, i vice presidenti, i membri ed i segretari delle Commissioni, all'atto della loro prima ammissione in carica, sono tenuti a prestare giuramento con la seguente formula:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

Il presidente della Commissione centrale presta giuramento dinanzi al Ministro per le finanze, i presidenti delle Commissioni distrettuali e provinciali dinanzi all'Intendente di finanza.

Il giuramento dei vice presidenti, è ricevuto dal presidente; il giuramento dei membri e dei segretari è ricevuto dal presidente o da un vice presidente o da altro commissario da lui delegato, che abbia già giurato.

Il giuramento si presta pronunciando ad alta voce la formula e sottoscrivendola.

I relativi verbali, che sono redatti in esenzione da bollo, vengono conservati rispettivamente presso il Ministero delle finanze o le Intendenze.

I componenti le Commissioni confermati in carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

Art. 13.

Nei casi in cui si renda necessaria la costituzione di sezioni aggiunte delle Commissioni provinciali, la designazione dei membri spettante al Consiglio provinciale delle corporazioni è fatta tenendo conto della competenza da assegnare alle nuove sezioni a termini dell'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 14.

L'assegnazione dei membri tra la prima e la seconda sezione delle Commissioni distrettuali e provinciali è fatta al principio di ogni biennio dal presidente, osservando, per le Commissioni provinciali, la proporzione fra il numero dei membri di scelta governativa ed il numero dei membri designati dal Consiglio provinciale delle corporazioni e salvo, per questi ultimi, il disposto del secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 15.

Il presidente ha la direzione dei lavori della commissione, firma il carteggio ufficiale, cura l'osservanza dei termini.

Egli inoltre presiede una delle sezioni, provvede all'assegnazione dei ricorsi alle diverse sezioni ed in caso di necessità può trasferire, temporaneamente, da una all'altra sezione, i vice presidenti ed i membri con l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

Le Commissioni distrettuali e provinciali si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

Quando le sezioni delle Commissioni siano più di due, la riunione plenaria è costituita da due membri effettivi ed un supplente per ciascuna sezione, scelti all'inizio di ogni anno dall'Intendente per le Commissioni distrettuali, e dal Ministro per le finanze per le Commissioni provinciali, salva sempre, per queste ultime, la proporzione prevista dal 2° comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639. In ogni caso il numero dei componenti la Commissione riunita in seduta plenaria non può essere inferiore a quello di due sezioni.

Le norme del presente articolo non sono applicabili alle sezioni previste nell'art. 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 17.

L'ordine della discussione e della votazione è stabilito da chi presiede la seduta.

In assenza del Presidente della sezione ne assume le funzioni il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

Art. 18.

Le Commissioni distrettuali e provinciali e le sezioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

I membri supplenti hanno sempre diritto di intervenire alle adunanze, e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 19.

I membri effettivi e supplenti, che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono per ogni volta, nella pena pecuniaria da L. 25 a L. 100, applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 20.

Spetta all'Intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni distrettuali e provinciali.

Quando la Commissione distrettuale, nonostante il formale invito dell'Intendente a decidere i ricorsi giacenti, sia rimasta per due mesi senza riunirsi, o per tre sedute consecutive non abbia potuto decidere per mancanza di numero legale, o quando per qualsiasi altro grave motivo non funzioni regolarmente, l'Intendente di finanza, sentito il Presidente e dietro autorizzazione ministeriale, può, con suo motivato decreto, ordinarne lo scioglimento.

Art. 21.

Qualora nel funzionamento della Commissione provinciale si verifichino le circostanze previste nell'articolo precedente, il Ministro per le finanze, d'ufficio o su proposta dell'Intendente, sentito il parere del Consiglio di Stato, può ordinare lo scioglimento della Commissione.

Art. 22.

Quando un Commissario, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del Presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione distrettuale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione provinciale.

TITOLO III.

Procedimento avanti le Commissioni.

Art. 23.

Contro l'operato dell'Ufficio il contribuente può reclamare, nei casi stabiliti dalle leggi di imposta, alla Commissione distrettuale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

I reclami presentati con l'osservanza delle norme richiamate nell'art. 43 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono trasmessi alla Commissione distrettuale corredati di un rapporto relativo ai termini della controversia, degli atti di ufficio e di tutti i documenti prodotti dal contribuente.

L'invio degli atti alle Commissioni distrettuali per il procedimento di valutazione è fatto con elenco nominativo degli atti ed allegati, in duplice esemplare, uno dei quali è restituito all'Ufficio del registro firmato dal Presidente.

Il Procuratore del registro conserva detto esemplare per i riscontri ispettivi, e tiene aggiornate, con opportune annotazioni sullo svolgimento della controversia, le singole partite iscritte sul registro scadenziere delle valutazioni.

Art. 24.

Al contribuente che abbia fatto domanda di audizione personale deve essere notificato apposito avviso, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso.

Il contribuente ha facoltà di consultare presso la Segreteria della Commissione il rapporto dell'Ufficio e gli atti ad esso allegati fino al giorno antecedente alla seduta nella quale il ricorso deve essere discusso.

Il contribuente ha pure facoltà di presentare alla Commissione note aggiunte e documenti fino a cinque giorni prima della seduta, in duplice esemplare, uno dei quali a cura del segretario della Commissione deve essere trasmesso all'Ufficio distrettuale.

Salvo il caso di esplicito assenso del rappresentante della Finanza, non possono essere presi in esame documenti o ricorsi aggiunti o repliche che non siano pervenuti pel tramite dell'Ufficio o che non siano stati depositati a norma del comma precedente.

Art. 25.

Le Commissioni distrettuali hanno tutte le facoltà di indagine, di accesso, di ispezione, di controllo, di richiesta di dati, e di informazioni e di chiarimenti, conferite dalle singole leggi di imposta ai funzionari delle imposte dirette e del registro.

L'esercizio di tale facoltà può essere esperito anche dal Presidente, dal relatore del ricorso o da altro commissario incaricato, avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro nonchè della P. T. I.

I rifiuti e le inadempienze alle richieste fatte per l'esercizio della facoltà di cui al comma primo, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 26.

La disposizione dell'art. 23 del Testo unico approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, si applica anche nel caso in cui il contribuente, qualora le Commissioni si valgano delle facoltà loro conferite, abbia affermato di non possedere i registri e le contabilità e gli altri atti sociali, ovvero siasi rifiutato di esibirli, o ne abbia comunque impedito la verifica, fermo peraltro il disposto dei commi 2 e 3 del predetto articolo 23.

Art. 27.

Qualora le Commissioni, di loro iniziativa o su richiesta del contribuente, dispongano la esecuzione di stime o di sopraluoghi possono deliberare che le spese siano a carico del contribuente, se le loro risultanze siano difformi dalle precedenti ammissioni fatte dal contribuente.

E' in facoltà della Commissione di aderire alla richiesta che il contribuente faccia della esecuzione di stime o di sopraluoghi a proprie spese. A tal uopo il contribuente dovrà effettuare presso l'Ufficio del registro o presso la Sezione di Regia tesoreria un deposito provvisorio nell'importo che sarà determinato dalla Commissione.

Le somme per rimborso delle spese, ove non ne sia stato effettuato l'anticipo, saranno versate direttamente all'Ufficio del registro o recuperate dall'Ufficio stesso con la procedura vigente per la riscossione delle imposte di registro.

La decisione della Commissione provinciale in ordine alle spese è definitiva.

Le stime ed i sopraluoghi debbono essere eseguiti previo avviso al contribuente.

Art. 28.

La mancata presentazione del contribuente, che abbia fatto richiesta di audizione personale, qualunque ne sia la causa, non impedisce che la Commissione possa decidere sulla controversia; il giudizio sulle domande di differimento per impossibilità del contribuente a presentarsi è rimesso al potere discrezionale della Commissione.

Nei casi in cui la trattazione della controversia venga rinviata, su richiesta della parte o di ufficio, il contribuente che abbia richiesta l'audizione personale, anche se già udito, deve essere di nuovo invitato.

Art. 29.

Il procuratore delle imposte o del registro può intervenire personalmente, od a mezzo di un suo rappresentante, alle adunanze della Commissione, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari a sostegno della sua proposta e per esporre alla Commissione le sue controdeduzioni agli argomenti ed ai dati verbalmente addotti dal contribuente.

Dichiarata dal Presidente chiusa la discussione, il procuratore delle imposte o del registro può rimanere presente alla votazione, ma non ha però facoltà di interloquire.

Art. 30.

Le Commissioni distrettuali hanno l'obbligo di redigere, per ogni sezione, il verbale delle adunanze indicandovi coloro che sono intervenuti alla seduta, le controversie esaminate e il dispositivo delle decisioni prese.

Il funzionario delle imposte o del registro, il contribuente ed i membri hanno facoltà di fare inserire nel verbale le dichiarazioni che ritengono opportune.

Art. 31.

Quando la Commissione distrettuale intenda valersi della facoltà di accertare o di aumentare i redditi ai sensi dell'art. 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 41 del R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, per l'applicazione del-

l'imposta sui fabbricati, e dell'art. 39, terzo comma, del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, deve a mezzo dell'Ufficio delle imposte notificare la proposta al contribuente, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, può reclamare alla Commissione stessa.

Art. 32.

Quando la Commissione distrettuale, giudicando in materia di imposte dirette, con la sua decisione confermi in tutto od in parte la tassazione, ma in base ad un titolo diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento, la decisione stessa ha valore di nuova proposta.

Art. 33.

Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alla Commissione distrettuale, senza che sia intervenuta la decisione, tanto l'Ufficio quanto il contribuente possono chiedere al Presidente che sia fissato il giorno della discussione, il quale non potrà essere protratto oltre il quarantacinquesimo da quello della presentazione della domanda, e sarà quindici giorni prima notificato al richiedente.

Art. 34.

Le decisioni delle Commissioni distrettuali si intendono pubblicate nella data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle imposte o del registro.

Tale invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'Ufficio ricevente è restituito alla Segreteria della Commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

Art. 35.

Le decisioni delle Commissioni distrettuali debbono essere notificate, a cura dell'Ufficio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento indicata all'articolo precedente.

La mancata notificazione nel termine predetto produce decadenza dal diritto di appello per l'ufficio, a meno che questo non dimostri, mediante l'elenco restituito dal Comune o la ricevuta della spedizione raccomandata, di avere inviato gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine predetto.

Art. 36.

La estimazione del reddito complessivo e la determinazione del valore di un fabbricato posto sul territorio di più Comuni spettano alla Commissione distrettuale del luogo ove fu presentata la dichiarazione del reddito o l'atto o la denunzia del trasferimento ovvero fu eseguito l'accertamento di ufficio.

Quando trattisi di estimazione del reddito, la ripartizione di questo tra i Comuni interessati ai fini della sovrimposta è eseguita dall'Ufficio presso il quale si è svolta la procedura di accertamento.

L'Ufficio notifica per lettera ai podestà dei Comuni interessati, direttamente o a mezzo dell'Ufficio entro la cui circoscrizione il comune è situato, la ripartizione eseguita.

Contro il reparto del reddito i podestà, entro trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere alla Commissione distrettuale, provinciale o centrale, secondo che il fabbricato è posto in comuni dello stesso distretto, o in comuni della stessa provincia non appartenenti allo stesso distretto, o in comuni appartenenti a provincie diverse.

Le decisioni delle Commissioni debbono essere notificate ai podestà nei modi indicati al terzo comma del presente articolo.

Art. 37.

Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione di prima istanza avanti la Commissione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'appello può essere presentato all'Ufficio delle imposte o del registro od alla segreteria della Commissione provinciale, che ne rilasceranno ricevuta.

Entro lo stesso termine può il contribuente ricorrere alla Commissione provinciale per le questioni previste dall'articolo 29 ultimo comma del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 38.

L'Ufficio che non intende accettare la decisione della Commissione distrettuale può impugnarla avanti la Commissione provinciale con atto che deve giungere a quest'ultima entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione al contribuente.

Dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'Ufficio deve dare comunicazione al contribuente entro lo stesso termine, salvo che non l'abbia già fatto con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza.

Art. 39.

I ricorsi per controversie di cui al quarto comma dell'articolo 29 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 debbono essere presentati all'Ufficio del registro e sono trasmessi alle competenti Commissioni provinciali con gli opportuni atti istruttori e con le deduzioni dell'Ufficio. Tale invio è fatto con elenco nominativo delle singole vertenze e degli allegati, redatti in duplice esemplare, di cui uno, firmato dal Presidente, è restituito dalla segreteria della Commissione con dichiarazione di ricevuta.

Qualora il ricorso sia presentato in sede di procedura coattiva di riscossione, contro la quale sia stata fatta dal contribuente opposizione giudiziale, l'invio degli atti alla Commissione per la decisione di merito è fatta dalle Intendenze, previi gli eventuali provvedimenti urgenti, dei quali informano le Commissioni.

Il Procuratore del registro è tenuto ad informare l'Ispettore compartimentale di ciascun invio di ricorsi alla Commissione, indicandone sommariamente l'oggetto e l'importo controverso Parimenti le Intendenze danno notizia all'Ispettore compartimentale dei ricorsi da esse inviati alla Commissione.

Art. 40.

Nei giudizi avanti le Commissioni provinciali è ammesso l'appello incidentale secondo le norme del diritto procedurale comune.

Art. 41.

Per i ricorsi in appello si segue il procedimento stabilito dal comma secondo dell'art. 23 e dagli articoli 24 a 30, 33, 34 e 35 del presente decreto.

L'Ispettore compartimentale od un suo rappresentante ha facoltà di prendere parte alle adunanze della Commissione provinciale.

Le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà attribuite alle Commissioni distrettuali dagli articoli suddetti.

In nessun caso possono pronunciare la decisione prima che siano decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'appello.

Art. 42.

In materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza, le Commissioni provinciali e la Commissione centrale debbono indicare i motivi delle loro decisioni ogni qualvolta pronunciano sopra questioni di diritto.

Le decisioni delle Commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili.

Art. 43.

Per la imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile rimangono ferme le facoltà delle Commissioni distrettuali e provinciali di emettere un'unica decisione per tutti i contribuenti dello stesso comune, e quella dell'Ufficio di notificare la decisione stessa mediante tabella da pubblicarsi all'albo comunale, ai sensi del R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1576.

Art. 44.

Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso il ricorso per revocazione nei casi stabiliti dall'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere presentato nei termini fissati per l'appello.

Art. 45.

Contro la decisione della Commissione provinciale il contribuente può ricorrere alla Commissione centrale delle imposte dirette, nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Il ricorso può essere presentato all'Ufficio od alla Segreteria della Commissione centrale.

Può del pari ricorrere alla Commissione centrale l'ufficio delle imposte, entro lo stesso termine, osservate le norme degli articoli 35 e 38 per quanto riguarda i termini di notifica e le comunicazioni al contribuente.

Art. 46.

Nei ricorsi alla Commissione centrale, per i casi ammessi dalla legge, debbono essere esposti il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli di legge o di regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Art. 47.

Sono applicabili al funzionamento della Commissione centrale gli articoli 15, 17 e 18 del presente decreto.

Per i ricorsi e nei giudizi dinanzi alla Commissione stessa si segue il procedimento stabilito dal comma 2° dell'art. 23, dagli articoli 33 e 34 e dal successivo art. 48.

Art. 48.

I giudizi avanti la Commissione centrale si svolgono senza intervento nè della parte nè del rappresentante della Finanza.

L'uno e l'altro espongono le loro ragioni nel ricorso, nel controricorso o nelle memorie aggiunte.

Nei casi indicati nell'art. 50 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, la Commissione deve sentire il reclamante che ne abbia fatta espressa richiesta.

Il relativo invito deve essere inviato alla parte almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la discussione.

Anche nei giudizi davanti alla Commissione centrale è proponibile, tanto da parte dell'Ufficio che da parte del contribuente, il ricorso incidentale.

Tanto l'Ufficio quanto il contribuente possono presentare controricorsi non oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso se il ricorso principale è fatto dall'Ufficio, e dal ricevimento del ricorso da parte di quest'ultimo se il ricorso principale è fatto dal contribuente.

Può tuttavia la Commissione centrale prendere in esame memorie aggiunte dell'Ufficio e del contribuente purchè, nel primo caso esse risultino pervenute alla Segreteria almeno sette giorni antecedenti a quello della discussione, e nel secondo caso risulti da apposita ricevuta che ne sia stata fatta contemporaneamente e nel termine predetto, comunicazione all'Ufficio.

Quando la Commissione centrale rinvii una controversia alla Commissione provinciale per nuovo giudizio, questo deve essere emesso da una sezione competente, diversa da quella che ha adottato la decisione annullata.

Ove la decisione annullata sia stata emessa dalla Commissione provinciale in adunanza plenaria o quando manchi altra sezione competente per materia, ovvero concorrano altre particolari circostanze, la Commissione centrale può rimandare l'esame della controversia ad altra Commissione provinciale dello stesso compartimento di ispezione superiore.

Art. 49.

L'Ufficio delle imposte o del registro ha l'obbligo di notificare al ricorrente solo la parte dispositiva della decisione della Commissione.

Possono gli interessati chiedere di prendere visione del testo della decisione, e possono altresì chiedere copia testuale di questa, col pagamento delle tasse e dei diritti stabiliti dalle norme vigenti.

TITOLO IV.

Segreteria - Locali - Disposizioni diverse.

Art. 50.

L'Intendente di finanza, previ accordi coi rispettivi Presidenti, nomina ogni anno il segretario il personale di segreteria eventualmente necessario ed il personale di servizio delle Commissioni distrettuali e di quella provinciale.

Tali nomine, da farsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 sono revocabili in qualunque periodo dell'anno.

Il Ministero delle finanze, ove speciali esigenze del servizio lo richiedano, può assegnare temporaneamente alla Segreteria delle Commissioni, nella posizione di comando, personale di ruolo.

Art. 51.

I locali per le adunanze e per gli uffici delle Commissioni distrettuali e provinciali debbono essere forniti rispettivamente dal Comune e dalla Provincia.

Ove detti enti si trovino nella riconosciuta impossibilità di fornirli, dovrà provvedervi l'Intendente con la destinazione di locali demaniali o mediante affitto di locali privati.

Art. 52.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sarà in ciascun esercizio iscritto tra le spese obbligatorie un fondo destinato alle spese di funzionamento delle Commissioni distrettuali e provinciali.

Su tale fondo graveranno anche le spese di fitto e di arredamento dei locali delle Commissioni quando non possano provvedervi i comuni o le provincie, nonchè le spese di illuminazione e di riscaldamento, di cancelleria e simili, ed altresì quelle per i compensi ai commissari e la retribuzione al personale di segreteria e subalterno.

Art. 53.

Con disposizione del Ministro per le finanze è annualmente determinato l'ammontare del fondo da assegnare a ciascuna Intendenza per compensi ai membri delle Commissioni distrettuali e provinciali, tanto estranei quanto appartenenti alla Amministrazione dello Stato, ai segretari, al personale di segreteria ed agli inservienti delle Commissioni stesse.

Con la stessa disposizione sarà annualmente determinato il contingente massimo di personale cottimista che potrà essere assunto pel servizio delle Commissioni, nonchè i criteri di massima per la retribuzione di esso.

La determinazione della quota destinata a compensare i membri, i segretari, ed il personale di segreteria è stabilita in ragione del numero dei ricorsi decisi dalle singole commissioni; la quota a favore degli inservienti è stabilita in ragione del numero delle sedute tenute dalle Commissioni.

Il fondo così determinato è distribuito, per le Commissioni distrettuali, su proposta del Presidente ai commissari, al segretario, al personale di segreteria e agli inservienti, tenuto conto delle funzioni e del contributo di attività e di lavoro da ciascuno portato, nonchè delle spese incontrate per intervento alle sedute. Il compenso spettante al Presidente a carico del detto fondo, sarà determinato dall'Intendente di finanza.

Per le Commissioni provinciali il reparto sarà eseguito con i criteri e le norme di cui al comma precedente, escluso il compenso spettante al Presidente, che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici che, con il consenso dell'Amministrazione alla quale appartengono, siano nominati commissari, segretari od inservienti delle Commissioni spettano gli stessi compensi e retribuzioni attribuiti agli estranei, in deroga anche alle contrarie norme regolanti il trattamento economico degli impiegati statali e degli enti pubblici minori.

Nei compensi di cui al presente articolo si intendono comprese le indennità di trasporto e di soggiorno dovute ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 54.

Le Commissioni distrettuali e provinciali debbono conservare gli originali delle decisioni emesse e debbono tenere il protocollo, un registro per il rilascio delle ricevute dei reclami e degli appelli ad esse direttamente presentati, ed un registro per ogni Sezione, contenente il verbale delle adunanze e il dispositivo delle deliberazioni.

Debbono parimenti tenere un registro nel quale saranno annotati la data di arrivo dell'elenco, in doppio esemplare, dei reclami trasmessi dagli Uffici delle imposte o del registro, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti.

Un esemplare dell'elenco è restituito all'Ufficio, firmato dal Presidente, con l'indicazione della data di arrivo.

I registri debbono essere vistati su ogni pagina dall'Intendente di finanza. Sull'ultima pagina di ciascuno di essi deve essere indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono. I registri ed atti indicati nel presente articolo debbono essere esibiti ad ogni richiesta dell'Intendente di finanza o di altro funzionario da questo delegato, e degli Ispettori e dei capi degli Uffici delle imposte e del registro. Alla fine del quadriennio dovranno essere consegnati all'Intendenza di finanza, che li conserverà nel proprio archivio.

Il segretario delle Commissioni risponde della conservazione dei documenti e della tenuta dei registri indicati nel presente articolo.

Art. 55.

Gli stampati ed i registri sono forniti alle Commissioni in moduli uniformi dall'Intendenza di finanza della provincia, alla quale vengono spediti dall'Amministrazione centrale.

Per le spese di cancelleria, riscaldamento, illuminazione, l'Intendenza di finanza determina per ciascuna Commissione la somma annua occorrente sul fondo di cui all'art. 52 e ne esegue il pagamento al Presidente della Commissione.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 56.

Per i procedimenti di valutazione che siano regolati dalle norme anteriori, è data facoltà all'Amministrazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a tutto il 30 aprile 1938, di consentire, ai fini della definizione dei procedimenti stessi a mezzo di concordato, una tolleranza di minor valore su quello venale presunto d'ufficio, entro i limiti, rispettivamente, di 5/16 nei trasferimenti a titolo oneroso, e di 5/20 nei trasferimenti a titolo gratuito, fermo peraltro restando l'onere di ogni spesa a carico del contribuente.

Art. 57.

Nei giudizi avanti le Commissioni amministrative l'assistenza e la rappresentanza nelle questioni di carattere tributario è regolata secondo le norme contenute negli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Quando sia ammessa l'audizione personale del contribuente chi lo rappresenta ai sensi delle predette norme può intervenire in sua vece.

Art. 58.

Il Ministro per le finanze emanerà le disposizioni per la prima costituzione delle Commissioni e per quanto altro occorra perchè queste possano iniziare il loro funzionamento per il 29 ottobre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 30. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 12 agosto 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Roberto Orellana Romero, console del Messico a Milano.

(3092)

In data 12 agosto 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Adhemar Montagne, console del Perù a Milano.

(3093)

In data 12 agosto 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor John R. Putman, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(3094)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

63ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui.

Si notifica che, nel giorno di venerdì 1° ottobre 1937-XV, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 63ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3122)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 904 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Defant Abelardo di Ernesto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 6496 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Leonardi Luigi fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 15346 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Palermo — Intestazione: « Progresso Agricolo » di Alia — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 17 — Numero del certificato provvisorio: 14806 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Kofler Francesco fu Francesco — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 1° settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3095)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3,50 % - 1906:

n. 298.966 di L. 140;
n. 311.609 di L. 140;
n. 325.909 di L. 94,50;

intestati al « Collegio Santonoceto sotto il titolo SS. Cuore di Gesù » in Acireale.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3096)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,17
Francia (Franco)	70,85
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,2050
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,37
Danimarca (Corona)	4,2040
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7320
Olanda (Fiorino)	10,48
Polonia (Zloty)	358,75
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8555
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,50
Id. 3,50% (1902)	71,85
Id. 3,00% (Lordo)	52,825
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,60
Rendita 5% (1935)	93,525
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,075
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,90
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,025
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,925
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,65
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*1ª pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redim. 3,50	269254	Valsecchi Alberto di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Tede (Pavia) . . . . L.	189 —
Cons. 3,50	699893 Solo per la proprietà	per la proprietà: Faelli Antonio fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Valan Marina fu Antonio ved. Faelli, dom. a Padova per l'usufrutto: Valan Marina fu Antonio . . . . »	24,50
»	815991	Rapicano Clementina fu Aniello ved. Calabrese Vincenzo, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . »	192,50
»	80161	Fondazione di De Franceschi rev. Abate Giovanni Antonio fu Giovanni Pietro . . . . »	38,50
Rendita 5%	86953 86959 86961	Norsa Vittorio fu Michele, dom. a Piacenza . . . . »	300 — 1.505 — 1.595 —
Cons. 3,50	629305	Coppola Carolina-Luigia di Pietro-Leonida, moglie di Nossardi Attilio-Angelo fu Gerolamo, dom. a Nervi. Vincolata per dote . . . . . »	1.347,50
Redim. 3,50	481750	Oliviero Aurora di Francesco, minore, sotto la p. p. del padre dom. in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) . . . . »	17,50
»	481751	Oliviero Raffaele di Francesco, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) . . . . »	17,50
»	34560	Casacero Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa . . . . . . »	17,50
Cons. 3,50	581827 Solo per la proprietà	per la proprietà: Patrimonio Sacro Perpetuo fondato dal fu Giuseppe Nazzari in Venezia. per l'usufrutto: Scarpa Don Giuseppe . . . . »	588 —
Cons. 5%	80536	Pelissero Caterina di Battista, nubile, dom. a New York . . . . »	50 —
Redim. 3,50	97961	Viscuso Rosario di Francesco, dom. a Catania . . . . »	14 —
Cons. 3,50	731173	Robino Angela di Luigi, moglie di Vacha Rodolfo dom. in Pinerolo (Torino). Ipotecata per cauzione . . . . »	85 —
»	573879 Solo per la proprietà	per la proprietà: Boffi Emilia-Rosa di Cesare, nubile, dom. in Asti. Col vincolo dotale della titolare. per l'usufrutto: Pugliese Elisa fu Abrano ved. Terracini . . . . »	171,50
Cons. 3,50	804337 Solo per la proprietà	per la proprietà: Lonati Elvira fu Teodoro, minore, sotto la p. p. della madre Buzzi Flaminia fu Giuseppe ved. di Lonati Teodoro, dom. a Gavirate (Como). per l'usufrutto: Lonati Carlo fu Teodoro . . . . »	532 —

Roma, 1° settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3124)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50	535887	Nencha Carlo di Ignazio, dom. a Trani (Bari). Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale R. Subeconomo dei Benefici Vacanti . . L.	49 —
Id.	419819	Firpi Arturo fu Matteo, dom. a Levanto (Genova). Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale contabile per il servizio postelegrafonico. »	115,50
Redim. 3,50	742133	Testa Romeo di Francesco, dom. a S. Macario (Milano). Ipotecata a favore del Ministero Poste e Telegrafi . . . . »	94,50
Cons. 5 %	290120	Argentino Adone, dom. a S. Fili (Cosenza). Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare a favore del Ministero Poste e Telegrafi . . . . . »	10 —

Roma, 1° settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3110)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico.

Si comunica che il giorno 13 agosto 1937-XV è stato attivato il servizio telegrafico nella succursale Bologna n. 10, via Duca d'Aosta.

(3127)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantatreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 269, con il quale la Società prodotti chimici Napoli, ora Prodotti chimici nazionali, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite « Musolischio-Collazzone », sita in comune di Collazzone, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 352, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla S. A. Miniere di Malfidano, alla concessione della miniera di piombo, argento e zinco denominata « Sos Enattos », sita in territorio del comune di Lula, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 360, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pietrafitta » sita in comune di Piegaro, provincia di Perugia, accordata alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie « Pietrafitta », in virtù dell'art. 3 del R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274, non è confermata.

Decreto Ministeriale 6 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 385, con il quale al sig. Molinari Candido è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare la miniera di antracite e grafite denominata « Fossato di Osiglia », sita in territorio del comune di Osiglia provincia di Savona.

Decreto Ministeriale 6 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 383, con il quale ai signori Fratelli Adolfo e Lorenzo Landi, è concessa per la durata di anni 40, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fonte Marietta », sita in territorio del comune di Chianciano, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 6 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1937, registro 4 Corporazioni, foglio 384, con il quale la quota di compartecipazione spettante all'avv. Mario Mai sulla concessione della miniera di ferro denominata « Desiderata e Figazzina », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck.

(3108)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima Cooperativa Maglificio e Calzificio Cortonese, con sede in Cortona, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3123)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 novembre 1935	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con pappagalli su rami tipo persiano (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14321
6 febbraio 1936	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con combattimenti navali in stile persiano (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14322
9 dicembre 1936	Lunati Carlo, a Milano.	Campana di rifrazione per lampade da tavolo e simili (modello).	14323
9 novembre »	Parma Antonio & Figli, a Saronno (Varese).	Scrittoio metallico con due mobiletti laterali portanti il piano di appoggio e con ripiano inferiore intermedio (modello)	14324
9 » »	Parma Antonio & Figli, a Saronno (Varese).	Scrittoio metallico con due mobiletti laterali portanti il piano d'appoggio e con ripiano intermedio inferiore scorrevole (modello)	14325
9 » »	Parma Antonio & Figli, a Saronno (Varese).	Scrittoio metallico con piccolo cassetto scorrevole sotto il piano di scrittura (modello)	14326
24 » »	Ricciardi Mario, a Torino.	Sedile ad anello chiuso e coprisedile per vasi da gabinetto e simili (modello).	14327
22 dicembre »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di campanule, girasoli, astri e cuori (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14328
31 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rombi a bordi slabbrati con margini a serpentina e al centro teste di astri stelizzati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14329
31 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con serpentine con teste di garofolini, tulipani, fiorellini di campo e foglie in stelizzazione (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14330
31 » »	Ditta: Luminator Italiano di Emilio M. Zara, a Milano.	Lampadario a mensola (modello).	14331
11 » »	Benzoni & C., a Milano.	Struttura di tessuto con catena in filato costituito per metà da lana artificiale denominata Lanital e per metà da fiocco e con trama in filato sopratorto, atto alla tintura in pezza con rientro del 17 % e avente un peso finito di gr. 170, m.² 0,70 (modello).	14332
12 » »	Squarciafico Vittorio, a Torino.	Leggio pieghevole.	14333
15 » »	Mattalia Cesare, a Torino.	Cintura elastica in guaina di pelle con increspature trasversali e due solchi longitudinali (modello).	14334
15 » »	Orell-Hell Anna, a Trieste.	Cintura in pelle di forma tubolare con cuciture inclinate avente un'estremità cucita in modo da formare un occhio nel quale un tratto della cintura prossimo all'altra estremità si insinua ed è trattenuto da una spina di cuoio in forma di chiodo (modello).	14335

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
15 dicembre 1936	Orell-Hell Anna, a Trieste.	Spina di cuoio in forma di chiodo servente come organo di chiusura per articoli e accessori di abbigliamento (modello).	14336
15 » »	Orell-Hell Anna, a Trieste.	Cintura costituita da un cordoncino continuo addoppiato con cappi di estremità introdotti l'uno nell'altro e trattenuti da spine di cuoio in forma di chiodo inserite nell'intreccio (modello).	14337
21 » »	Fabbrica Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori e listino continuo in colore bianco con bordature verdi (modello).	14338
» » »	Fabbrica Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Sandalo di gomma con due aperture anteriori e listino continuo in colore bianco con bordature azzurre (modello).	14339
26 » »	Preziotti Arturo, a Roma.	Mattonella di forma speciale, di qualsiasi colore e di qualsiasi materiale adatto per pavimentazione d'ogni genere (privativa richiesta pel modello o contorno del modello con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello stesso).	14340
5 gennaio 1937	Catterina Ugo, a S. Eufemia della Fonte (Brescia).	Morsetto a ganascie articolate con serraggio a vite per adattare a canne da passeggio, piccozze da alpinista, bastoncini da sciatori e simili un supporto per macchina fotografica (modello).	14341
16 » »	Tabacchi Felice, a Torino.	Confetti in forma di grappolo d'uva, detti « Fruttini » (modello).	14342
18 » »	Caviglietto Giuseppe.	Vaso in vetro porta-dolci con armatura metallica in forma di griffa per l'attacco ad un supporto qualsiasi (modello).	14343
25 » »	Inducap Soc. An.	Filo composto con anima e due spirali sovrapposte (modello).	14344
15 » »	Lo Verde Nunzio, a Palermo.	Nuova macchina semplificata e di alto rendimento per estrarre l'essenza dalle scorze degli agrumi (modello).	14345
3 febbraio »	Soc. An. Vincenzo Bianchi, a Milano.	Portacarte-agenda (modello).	14346
» » »	S.A.L.F.I.S.A. Lavorazioni Forniture Industriali, a Milano.	Apparecchio distributore di nastro gommato (modello).	14347
» » »	Malavasi Amedeo, a Brescia.	Apparecchio automatico per gabinetti (modello).	14348
5 » »	Casas Robert Ramon, a Ginevra (Svizzera).	Macchina da cucire (modello).	34914
13 marzo »	D'Amico Luigi, a Pescara.	Carta stampata per avvolgere prodotti di pasticceria con disegni a colori costituiti da quadrati e rettangoli variamente raggruppati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori, o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14350
18 » »	Soc. An. Impianti Riscaldamento « Sair », a Milano.	Apparecchio generatore, distributore di acqua calda (modello).	14351
22 » »	Ing. C. Olivetti & C. S. A., ad Ivrea.	Disposizione dei caratteri nella tastiera delle macchine per scrivere in scrittura amarica (modello).	14352
8 » »	Vetrerie R. Corsi & C. Società Anonima, a Firenze.	Bottiglia a due tronchi di cono, sfaccettata (modello).	14353
17 » »	Augusto Bo. Fabbrica Inchiostri Matite F. I. M., a Torino.	Bottiglia per inchiostro (modello).	14354
24 » »	Frazzi Francesco, a Cremona.	Elemento spigolato multiplo per rivestimenti a paramento esterni di strutture murarie greggie, per scopi decorativi ed architettonici (modello).	14355
» » »	Frazzi Francesco, a Cremona.	Elemento a scalino per bugne isolate o continue, per rivestimenti a paramento esterno di strutture murarie gregge, per scopi decorativi ed architettonici (modello).	14356

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 marzo 1937	Elizabeth Arden S. A. I., a Roma.	Vassoio a specchio con bordô munito di palline di vetro, per esposizione di oggetti in vetrine (modello).	14357
18 febbraio »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Sagomatura superficiale di battistrada per coperture pneumatiche a blocchetti rettangolari affiancati tra loro in una fila mediana, ed allineati in due file laterali, essendo fra le file interposte bande continue periferiche, ed esternamente disposti contrafforti troncopiramidali salenti dai fianchi (disegno).	14358
22 marzo »	Sparklets Ltd., a Westminster (Gran Bretagna).	Capsula metallica destinata a contenere gas compressi liquefatti (modello).	14359
» » »	The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohico (S.U.A.).	Copertura per cerchioni pneumatici, con battistrada a rilievi sagomati a freccia (modello).	14360
9 » »	Pini Aldo, a Bologna.	Fustino metallico di forma cilindrica per liqidi, anche carburanti, con impugnature e tappi alloggiati (modello).	14361
17 » »	Zurla Carlo, a Bologna.	Piscina mobile da campo e palestra (modello).	14362
11 » »	Sammarchi Giuseppe e Cavallari Elio, a Bologna.	Porta cravatte pieghevole (modello).	14363
13 » »	Prati Ernesto, a Bologna.	Cilindro perfezionato per pigiatrici di uva (modello).	14364
» » »	Rubini Olderico, a San Giorgio di Piano (Bologna).	Doppio sacchetto per tovagliolo con chiusura termica di controllo sterilizzazione (modello).	14365
27 febbraio »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco cilindrico per calzature (modello).	14366
» » »	Cicionesi Mario, a Firenze.	Scatola porta tubetti per medicinali e simili (modello).	14367
4 marzo »	Donadon Giacinto, a Genova.	Dispositivo elastico per il ritegno del tappo al collo dei recipienti (modello).	14368
22 » »	Rosenthal Curzio, a Bolzano.	Parte posteriore per appendere quadri ed insegne di vetro, e specchi senza bisogno di cornice e magliette di metallo (modello).	14369
16 » »	Guglielmetti Pietro, a Piacenza.	Porta utensile per lavorazione esterna al tornio (modello).	14370
» » »	Guglielmetti Pietro, a Piacenza.	Porta utensile per lavorazione interna al tornio (modello).	14371
6 aprile »	Bucco Pietro, a Genova.	Razionale becco versatore in metallo stampato, flessibile e inossidabile applicabile a qualsiasi recipiente e di qualsiasi diametro (modello).	14372
3 » »	Mamoli Spartaco, a Milano.	Lampada da tavolo a triplice snodo di cui due a sfera ed uno girevole intorno all'asse del montante (modello).	14373
» » »	Mamoli Spartaco, a Milano.	Lampada da tavolo a duplice snodo (modello).	14374
» » »	Mascherpa Giuseppe, a Milano.	Paletta sifoide da incassare nei pavimenti, provvista di un coperchio mobile ed ancorato (modello).	14375
» » »	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Calza in cui la parte della gamba e del collo del piede hanno righe longitudinali ed ago scartato, e righe trasversali con filato di tinta diversa dal fondo (modello).	14376
6 » »	Soc. An. Impianti Riscaldamento S.A.I.R., a Milano.	Struttura interna di una colonna per scaldabagno (disegno.	14377
» » »	Löwenthal Edmondo, a Milano.	Tavolo-bigliardino in forma d'Italia con coperchio con dama e molino (modello).	14378
8 » »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Carrozzina per bambini, aerodinamica a forma di uovo (modello).	14379

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
8 aprile 1937	Giordani Raffaele, a Bologna.	Carrozzina per bambini a forma aerodinamica con bombatura nelle parti laterali (modello).	14380
» » »	Ditta Geha, a Milano.	Attacco speciale per matrici infrangibili per duplicatori (modello).	14381
» » »	Regalia Antonio, a Milano.	Banco scolastico in tubo di acciaio e legno a sedili ribaltabili (modello).	14382
22 marzo »	Pecori Francesco, a Bologna.	Confezione in due pezzi di lamina di legno e trasparente, per marmellate solide (modello).	14383
7 aprile »	Chérié Lignière Pier Luigi, a Torino.	Dispositivo per il conteggio dei punti nel gioco del ponte (bridge) in forma di due dischi imperniati e girevoli l'uno sull'altro (disegno).	14384
22 marzo »	Pancaldi Augusto, a Bologna.	Busta di carta a chiusura metallica per il rapido confezionamento di articoli (modello).	14385
2 aprile »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Sospensione per carrozzine per bambini e per bambole, con molleggio a molla a spirale (modello).	14386
» » »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Bicicletta in lamiera stampata per bambini (modello).	14387
» » »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Carrozzina per bambola (giocattolo) a linea aerodinamica (modello)	14388
13 aprile »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo a quadrilobaso con raccordi rientranti, con foglie e centralmente recante un bordino a bastoncino e palline (modello).	14389
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo formato da una testa a fungo con bordi a intagli radiali e centro a intagli periferici (modello).	14390
» »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Maniglia per mobili costituita da un elemento a doppia spatola con bordi fregiati, montata su due zoccoli a conchiglia (modello).	14391
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Maniglia per mobili formata da un ponte a pieno arco con fregi terminali barocchi e fregio floreale centrale partente da una losanga curvilinea (modello).	14392
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo a testa formata da un piano circolare centrale con bordino a palline e con orlo svasato a fregi di foglie (modello).	14393
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo per mobili formato da una piastra quadrilobata di stile barocco montata su un gambo centrale (modello).	14394
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Maniglia per mobili a ponte alto formata da un corpo allungato con fregio a bastoncini e palline e con estremità a foglie d'acanto (modello).	14395
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo per mobili costituito da un disco recante sulla superficie dei fregi a foglie e diviso in due campi da una striscia centrale curvilinea (modello).	14396
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo costituito da un disco piano con bordo a fregi di foglie e recante centralmente un cilindretto sporgente (modello).	14397
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo costituito da una testa a disco recante centralmente un disegno a rombo curvilineo servente da inserzione a fregi di fogliame (modello).	14398
» » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Pomolo costituito da una testa a disco recante intagli a conchiglie e fogliame (modello).	14399
15 » »	S. A. Industriale dell'Aquila, a Milano.	Cassetta per apparecchi radio (modello).	14400

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
15 aprile 1937	S. A. Industriale dell'Aquila, a Milano.	Bottone di manovra per apparecchi radio (modello).	14401
17 » »	Raiteri Paolo detto Antonio, a Milano.	Copri-bicchiere e recipienti in genere, con relativo gancio di applicazione (modello).	14402
9 » »	Rolando Cesare, a Torino.	Bilancia semiautomatica (modello).	14403
» » »	Ingg. Rossi & Castagnetti, a Torino.	Filtro a candela per la potabilizzazione dell'acqua (modello).	14404
» » »	Ingg. Rossi & Castagnetti, a Torino.	Gruppo portatile per attingere, filtrare e sterilizzare l'acqua (modello).	14405
15 » »	G. Cresto & Figli, a Ciconio Canavese, Agliè (Aosta).	Attacco a forcella per rastrelli od altri attrezzi agricoli simili (modello).	14406
29 » »	Schatz Fritz Hermann, a Roma.	Scatola od involucro in due parti che all'orquando riunite assumono l'aspetto di un grosso bottone (modello).	14407
23 » »	Thaler Alice nata Engel, a Inzersdorf, Vienna (Austria).	Bottiglia fatta di cartone o simile (modello).	14408
24 » »	Pagliarini Carlo, a Romano Lombardo.	Imballaggio per caramelle, atto ad impedire le manomissioni (modello).	14409
» » »	Ferrari Emilio, a Milano.	Involucro pubblicitario (modello).	14410
» » »	Jantzen Knitting Mills, a Portland, Oregon (S.U.A.).	Costume da bagno, sottoveste o veste sportiva (modello).	14411
» » »	Jantzen Knitting Mills, a Portland, Oregon (S.U.A.).	Mutandine da bagno con chiusura a corsoio, così detta lampo (modello).	14412
» » »	Soc. An. Marcenaro & Pedemonte, a Genova.	Specchio con piano di appoggio ribaltabile (modello).	14413
27 » »	Brambilla Pisoni Ferdinando, a Milano.	Sedia in tubo di acciaio sovrapponibile (modello).	14414
» » »	Spadoni Germano, a Milano.	Ponte a fibbie per bretelle (modello).	14415
1 maggio 1937	Società Vendita Apparecchi Osva, a Milano.	Lavabo di ghisa porcellanata a forma di parallelepipedo con bacinella trapezoidale spostata verso il lato sinistro (modello).	14416
» » »	Società Vendita Apparecchi Osva, a Milano.	Lavabo di ghisa porcellanata, costituito di tre elementi disposti in batteria, di forma parallelepipeda con bacinalla trapezoidale centrale (modello).	14417
29 aprile 1937	Sborgi Pedro, a Firenze.	Calendario a fogli mensili con giorni distaccabili (modello).	14418
22 » »	Soc. An. Maglierie F.lli Maffioli, a Milano.	Casacca in tessuto a maglia destinata a sostituire la giacca da uomo nella stagione estiva (modello).	14419
24 » »	Rossi & Castagnetti, a Torino.	Apparecchio portatile per sterilizzare l'acqua (modello).	14420

Roma, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

(3140)

Il Direttore.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Pannarano, in provincia di Benevento, con decreto in data 31 agosto 1937-XV, sono state estese al territorio del suddetto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(3125)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 marzo 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 marzo 1937-XV,

n. 68, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma);

Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 marzo 1937/XV, n. 68, con il quale si sono nominati, oltre al commissario straordinario i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata nelle persone dei signori cav. Ugo Angrisoni, cav. Aldo Bernardini e Fausto Cadarini;

Considerato che il predetto cav. Aldo Bernardini ha declinato l'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Gaetano Brizi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma) in sostituzione del cav. Aldo Bernardini, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3088)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a nove posti di aiutante e coadiutore aggiunti nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146-15/1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 9 posti, di cui 5 in soprannumero, di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, dei quali 5 per aiutante aggiunto e 4 per coadiutore aggiunto.

Ai posti di aiutante aggiunto, potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dai Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile meccanico, elettricista e sezione per geometri) e coloro che siano in possesso del diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento. Ai posti di coadiutore aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dai Regi istituti tecnici (sezione commerciale) e dai Regi licei classici o scientifici.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo di L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e dalla quale risulti inoltre a quali posti messi a concorso il candidato aspira;

2° estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 28.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie d'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricistà e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento;

b) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dai Regi istituti tecnici (sezione commerciale) o dai Regi licei classici o scientifici.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato, debitamente autenticato, dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza.

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere, a suo insindacabile giudizio, dal concorso, gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie d'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, almeno nell'anno XV, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovverò da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei due Vice segretari del Partito nazionale fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal Capo dell'Ufficio presso cui prestino servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 6, 7, 8, del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli Uffici postali o ad altro Ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consteranno di prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

b) di un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni;

c) di un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere;

d) di un professore di Istituto tecnico superiore o di liceo scientifico, insegnante di materie tecniche, per i posti di aiutante aggiunto;

e) di un professore di istituto tecnico superiore, insegnante di materie giuridiche, per i posti di coadiutore aggiunto.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, entrambi i professori di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

I vincitori del concorso, tanto per i posti di aiutante aggiunto, quanto per quelli di coadiutore aggiunto, saranno collocati in una unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito, dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 12 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di aiutante aggiunto in prova, o coadiutore aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto o coadiutore aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Essi saranno inviati a prestare servizio negli Uffici distrettuali minerari, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni, senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

a) Per i posti di aiutante aggiunto.

Prove scritte:

1° Topografia: planimetria - altimetria - celerimensura - cannocchiali e istrumenti topografici - misura di superfici livellazioni - tracciamento di strade - topografia sotterranea;

2° Meccanica: statica - resistenza dei materiali - applicazione al calcolo di elementi di costruzioni (muri, travi, volte) - macchine semplici.

Dinamica - moto - caduta dei gravi - organi principali di macchine - lavoro - rendimento;

Idraulica - pressione su paratoie - pressa idraulica - leggi dell'afflusso dell'acqua - moto dell'acqua in canali e condotte - perdite di carico;

Motori idraulici a vapore ed a scoppio.

3° Disegno di macchine e di topografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

Coltivazione delle miniere: giacimenti dei minerali più importanti - lavori di ricerca coltivazione e mezzi relativi di scavo e di trasporto - educazione - ventilazione - preparazione meccanica dei minerali - prevenzione infortuni;

Trigonometria piana;

Fisica: proprietà generale dei corpi - forze - principii d'ottica - nozioni di termodinamica (temperatura - quantità di calore - calore specifico - dilatazione termica trasmissione e conduzione del calore - leggi dei gas 1° e 2° principio della termodinamica) - elettricità e magnetismo (campo elettrico e campo magnetico - unità assolute e unità pratiche - pile - induzione elettromagnetica - correnti alternate - effetti calorifici - strumenti di misura e loro inserzioni - generatori a corrente continua o alternata - motori - trasformatori - accumulatori - illuminazione);

Chimica: chimica generale (teoria atomica - corpi semplici e composti - leggi delle combinazioni) - chimica analitica (operazioni e reattivi - saggi al cannello - metodi di separazione - gruppi dei metalli - analisi qualitativa dei principali metalli - nozioni di analisi quantitativa: ponderale, volumetrica e colorimetrica - saggi industriali delle acque, dei combustibili, dello zolfo, e dei principali metalli);

Chimica industriale: fabbricazione della soda, dell'acido solforico, dei perfosfati - laterizi calce - gesso - cemento - esplosivi - nozioni sulla metallurgia dei principali metalli, sulla mineralurgia dello zolfo e sulla distillazione dei combustibili fossili;

Mineralogia: nozioni di cristallografia - caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

Geologia: roccie sedimentarie ed eruttive - fenomeni geologici - ere - periodi;

Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

b) Per i posti di coadiutore aggiunto:

Prove scritte:

1° Nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.
2° Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti.

Nozioni di diritto civile e commerciale, di economia generale e corporativa, elementi di legislazione mineraria, di contabilità generale dello Stato e statistica.

Il Ministro: LANTINI.

(3098)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana da erigersi in Roma fra la Via d'Africa (Viale Aventino) e la Passeggiata Archeologica.

Art. 1.

E' indetto dal Ministero dei lavori pubblici, un concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di un nuovo edificio a sede degnamente rappresentativa del Ministero dell'Africa Italiana da erigersi in Roma.

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri ed architetti italiani, iscritti al P. N. F. e nei rispettivi Albi e Sindacati professionali.

I certificati comprovanti tali iscrizioni saranno presentati insieme al progetto e dovranno essere in regolare bollo, debitamente legalizzati e di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella compresa fra il viale Aventino (ora viale d'Africa) il viale Baccelli, la via di S. Balbina, la linea *A, B, C, D, E*, la curva di livello a quota 33 ed il muro di confine del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore, come è indicato con contorno rosa nella planimetria quotata di cui al seguente art. 16.

Art. 3.

Il progetto deve essere studiato in modo da soddisfare ad ogni necessità dei servizi e della rappresentanza del Ministero, con criteri razionalmente moderni.

L'edificio dovrà innanzi tutto inquadrarsi nella grandiosità panoramica della zona senza guastarla con disturbanti pesantezze e senza soffocare il verde che tutto circonda; traendo anzi da questo un elemento artisticamente decorativo.

L'architettura, pur rispecchiando la evoluzione artistica della attuale epoca storica, dovrà essere ispirata alle nobili tradizioni della grande Arte Italiana e dovrà esprimere in linee sobriamente efficaci e di romana monumentalità, appropriate all'ambiente, la maestà del nuovo Impero, tenendosi tuttavia lontana da ogni eccessiva e fastosa chiassosità.

L'area presenta notevoli dislivelli ed accidentalità, su cui dovrà soffermarsi particolarmente lo studio del progettista per non eccedere le possibilità pratiche negli sbancamenti, ed anzi per valersene accortamente per il giuoco delle masse.

Art. 4.

E' lasciata al progettista libertà di concepimento e di disposizione dei corpi di fabbrica, dei piani e degli ambienti, salve le condizioni particolari in appendice, e senza altri vincoli che i seguenti:

a) si deve evitare, mediante opportuni arretramenti, con limitazioni di altezza dei corpi di fabbrica e con frazionamenti delle masse, di occludere il magnifico orizzonte e l'arioso sfondo prospettico della zona, specialmente dai principali punti di vista che sono quelli della via dei Trionfi e delle vie fiancheggianti il Circo Massimo.

In sintesi, il complesso delle masse edilizie deve inquadrarsi senza mascherarla, nè immiserirla, nella suggestiva verde spaziosità del paesaggio, fondendosi con essa in un insieme panoramico non meno armonioso ed equilibrato di quello presente;

b) si deve aver cura di rispettare l'obelisco di Axum nella sua posizione e di disporre le masse dell'edificio in modo di dargli degno risalto;

c) si deve pure studiare la sistemazione delle fronti di sbancamento della collina, in modo da ottenere un armonioso complesso unitario con le fronti dell'edificio e con la sistemazione arborea da idearsi per la sua zona esterna.

Art. 5.

E' lasciata ai concorrenti facoltà di scelta dei sistemi costruttivi, tenendo tuttavia in conto particolare le esigenze dell'autarchia economica del Paese.

Il volume complessivo dell'edificio al disopra del pavimento dei piani seminterrati non dovrà superare i mc. 320.000 vuoto per pieno.

Art. 6.

Le sale di rappresentanza, gli uffici ed i servizi che dovranno trovar posto nel fabbricato sono quelli elencati nel fabbisogno specificato nell'appendice del presente bando. Nella distribuzione di tutti questi ambienti dovranno escogitarsi i criteri più rispondenti alle migliori possibilità di funzionamento, sia in sè stessi, che nelle reciproche interferenze e relazioni, ed osservarsi attentamente le indicazioni date in proposito nel fabbisogno suddetto.

Art. 7.

Il progetto dovrà consistere degli elaborati seguenti:

a) una relazione che illustri chiaramente e con precisione i criteri generali seguiti nello studio del progetto, i sistemi strutturali da adottare, la qualità ed i tipi dei materiali per le parti decorative, e le caratteristiche di tutti gli impianti che possono prevedersi per un edificio moderno ed a carattere eminentemente rappresentativo come quello da progettare;

b) una corografia d'insieme indicante pure la sistemazione esterna, in scala 1:500;

c) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:200;

d) tutti i prospetti esterni ed interni, in scala 1:200;

e) sezioni in numero adeguate ad illustrare le varie parti dell'edificio, in scala 1:200;

f) due prospettive prese da punti di vista reali, da indicarsi nella corografia sub *b*); una delle quali relativa allo sfondo visibile della via dei Trionfi e l'altra a quello visibile del viale del Circo Massimo;

g) gli schizzi prospettici degli interni principali, tali da dare una visione sufficiente della parte rappresentativa dell'edificio raccolti in non più di due tavole;

h) un computo dimostrativo del volume complessivo dell'edificio al di sopra del pavimento dei piani seminterrati e, separatamente, quello del volume degli eventuali locali sotterranei utilizzabili;

i) un computo sommario della spesa, distinguendo: strutture, decorazioni, impianti.

E' pure obbligo dei concorrenti di illustrare il loro progetto con un bozzetto plastico patinato in scala 1:200 e di presentare sei diverse fotografie di detto bozzetto di mq. 0,30 ciascuna.

Nelle piante, entro ciascun ambiente dovrà essere scritta la relativa destinazione, e tutti gli ambienti appartenenti a ciascuno dei gruppi specificati nell'appendice saranno tinteggiati con velatura di un medesimo colore, diverso da gruppo a gruppo.

Lo schema distributivo di questi gruppi dovrà inoltre essere illustrato da una serie di piantine in scala 1:1000 tinteggiate coi medesimi colori suddetti e riunite in apposito fascicolo oppure incolonnate in apposita tavola.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno e chiaroscurati con ombra a 45°.

I disegni dovranno essere su carta forte e saranno fissati su telaio rigido in legno delle più piccole dimensioni compatibili con le scale prescritte o in mancanza di queste di non oltre un metro quadrato di superficie.

E' vietato qualsiasi tipo di protezione dei disegni.

E' stabilito tassativamente che non si terrà conto degli allegati che fossero presentati in più di quelli prescritti.

Art. 8.

Delle opere di carattere e valore essenzialmente artistico (pitture, statue, bassorilievi, mosaici, ecc.) dei loro soggetti e del modo di incastonarle fra gli elementi decorativi del Palazzo, dovranno fornirsi separate indicazioni e bozzetti e dovrà essere specificata singolarmente la valutazione di spesa.

L'Amministrazione non si intenderà per altro vincolata in nessun modo per la esecuzione di dette opere, nè per il rispetto dei soggetti e dei bozzetti del vincitore del concorso.

Art. 9.

Tutti gli elementi di progetto di cui ai precedenti articoli 7 e 8 dovranno portare il titolo del concorso come al seguente art. 10 e dovranno essere firmati, in maniera bene leggibile, col nome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elementi suddetti, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta sugellata contrassegnata con lo stesso motto.

Art. 10.

I progetti dovranno pervenire al « Servizio tecnico centrale » del Ministero dei lavori pubblici nella sua sede di via Monzambano in Roma, completi di tutti gli ellegati e dei bozzetti, e a cura e spese dei concorrenti, non più tardi delle ore 18 del giorno 30 novembre 1937-XV.

Per i concorrenti che li spediranno a mezzo ferroviario, tale termine si riferisce alla data di spedizione, da effettuarsi a grande velocità, e da comprovarsi con la esibizione della bolletta rilasciata dalla stazione di partenza. Sull'imballaggio va chiaramente scritta la seguente dicitura: « Concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana in Roma ».

I progetti che pervenissero o fossero spediti in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

Il concorso sarà aggiudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata.

Art. 12.

E' stabilito un premio di L. 50.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore; un premio di L. 30.000 ed un altro di L. 20.000 da essegnarsi rispettivamente al secondo ed al terzo classificato.

Potrà non essere assegnato alcun premio, qualora non si riscontrino progetti meritevoli, a giudizio insindacabile di S. E. il Ministro per i lavori pubblici.

L'autore del progetto vincitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, pure senza ulteriore compenso, numero tre copie della relazione, dei disegni dei computi elencati al precedente art. 7, con le eventuali modifiche di cui al seguente art. 13.

Art. 13.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie; oppure introdurvi a mezzo dei propri organi tecnici tutte quelle varianti ed aggiunte che crederà, senza che dai progettisti possano mai essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 14.

Qualora l'Amministrazione non ritenga servirsi esclusivamente dei propri organi tecnici, potrà chiamare a collaborare con essi, per la compilazione del progetto esecutivo, il vincitore del concorso; e potrà pure affidargli in appresso, se lo riterrà del caso, la consulenza artistica dei lavori. Saranno stipulate all'uopo apposite convenzioni.

Art. 15.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 16.

I concorrenti potranno richiedere copia del presente bando e della planimetria di cui al precedente art. 2, all'Ufficio del Genio civile per il Servizio generale di Roma, inviando vaglia di L. 20.

Non sarà dato corso alle richieste che pervenissero non accompagnate dal detto vaglia, od oltre un mese della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 6 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Appendice al bando di concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana da erigersi in Roma.

FABBISOGNO DEI LOCALI PER GLI UFFICI.

Nell'elenco che segue è riportato il numero degli ambienti necessari a ciascun servizio, con l'indicazione, per quelli a destinazioni speciali, della loro equivalenza ragguagliata a numero di ambienti: tale numero è scritto in parentisi a fianco di ciascuno.

La dimensione normale degli ordinari ambienti di ufficio è stabilita in circa 25 mq.

Non sono indicati nel fabbisogno i gabinetti comuni, da prevedersi distinti per uomini e donne, ed in modo razionale, a seconda della ripartizione dei vari servizi nell'edificio; gli spogliatoi per le impiegate, posti di uscieri, ripostigli e locali vari di servizio.

Per tali ambienti la precisazione del numero e la ubicazione è lasciata a buon criterio del progettista.

Gli ingressi dovranno essere distinti per il pubblico e funzionari e le scale dovranno prevedersi in numero adeguato allo sviluppo dell'edificio ed in modo che sia limitato allo stretto necessario il transito per i corridoi.

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
a) *Uffici di S. E. il Ministro e del Gabinetto*	Salone studio per S. E. il Ministro.	1 (6)	
	Studio riservato per S. E. il Ministro.	1 (1)	
	Salotto di ricevimento per S. E.	1 (4)	
	Salotto riservato per S. E. . .	1 (2)	
	Camera da riposo per S. E. con annesso bagno e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Studio per il Capo di Gabinetto	1 (3)	Adiacente al Salone studio di S. E. il Ministro
	Salottino riservato per il Capo di Gabinetto.	1 (1)	
	Stanza per riunioni	1 (3)	
	Bagno e gabinetto di decenza per il Capo di Gabinetto	1 (1)	Adiacente allo studio
	Studi per Consiglieri di Gabinetto.	8 (8)	Adiacenti allo studio di Capo di Gabinetto
	Camera da letto per consiglieri di Gabinetto.	1 (1)	
	Ufficio per addetti al Gabinetto	2 (2)	In comunicazione fra loro
	Ufficio per servizi di copia . .	1 (3)	
	Camere per l'Archivio di Gabinetto.	4 (8)	
	Ambiente corazzato per l'Archivio segreto.	1 (1)	
	Ufficio per addetto al Gabinetto	1 (2)	
	Ufficio copia riservata	1 (1)	
	Camera per gli uscieri . . .	1 (1)	
	Bar riservato	1 (1)	
	Guardaroba	1 (1)	
	Uffici vari:		
	Uffici cancelleria Ordine Stella d'Italia.	3 (4)	
	Uffici del Servizio Stampa . .	5 (5)	
	Uffici cifra	5 (8)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Segreteria particolare:		
	Studio per il Capo della Segreteria particolare.	1 (2)	Adiacente al Salone studio di S. E. il Ministro
	Stanza da bagno e gabinetto di decenza per il capo della Segreteria.	1 (1)	
	Uffici per Segretari	2 (2)	
	Archivio e Ufficio copia . . .	4 (6)	
b) *Uffici di S. E. il Sottosegretario e del Gabinetto*	Salone studio per S. E. il Sottosegretario.	1 (4)	
	Salotto riservato per S. E. il Sottosegretario.	1 (2)	
	Stanza da bagno e gabinetto di decenza per S. E. il Sottosegretario.	1 (1)	
	Studio per il Capo della Segreteria.	1 (2)	Adiacente al Salone studio di S. E.
	Uffici per Segretari	2 (2)	
	Archivio della Segreteria particolare.	3 (5)	
c) *Consiglio Superiore Coloniale*	Sala per adunanze generali (per 35 persone).		
	Sala per adunanze di Sezione (per 18 persone).		
	Studi per i presidenti	3 (3)	
	Studio per il Segretario capo .	1 (1)	
	Studio per l'addetto di Segreteria.	1 (1)	
	Archivio e Ufficio copia . . .	2 (3)	
d) *Consulte tecnico-corporative*	Sala per adunanze generali (per 50 persone).		
	Sala per adunanze delle singole Consulte (per 20 persone).		
	Studi per i Presidenti	7 (14)	
	Studio per il Segretario capo .	1 (1)	
	Uffici per i Segretari dei Presidenti.	4 (4)	
	Archivio e Ufficio copia . . .	4 (4)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
e) *Grandi sale di rappresentanza*	Sala per le Consulte (per 30 persone).		
	Sale per le Commissioni (per 15 persone).		Una per ciascun piano a cominciare dal piano rialzato
	Salone di rappresentanza (per 200 persone).		
	Salone di rappresentanza (per 500 persone).		
e) *Studi per i governatori di Colonia e per i segretari generali di passaggio*	Studi per i Governatori	2 (4)	
	Uffici per i segretari	2 (2)	
	Salotto	1 (1)	
	Studi per i Segretari generali	1 (2)	
	Ufficio per i Segretari	1 (1)	

NOTA. — Tutti gli uffici assegnati dall'elenco precedente a S. E. il Ministro, a S. E. il Sottosegretario, ed ai funzionari dei rispettivi Gabinetti, dovranno essere possibilmente sistemati al primo piano nobile.

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
g) *Ufficio legislativo*	Studio del Capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per funzionari	2 (2)	
	Archivio e copia	1 (2)	
h) *Ufficio studi*	Studio del Capo ufficio	1 (2)	
	Uffici per Capi Sezione	4 (6)	
	Uffici per addetti	7 (7)	
	Archivio storico	2 (3)	
	Studio per il Direttore della Rivista delle Colonie.	1 (2)	
	Sala per i redattori della rivista.	1 (3)	
	Archivio della Rivista	1 (1)	
i) *Biblioteca*	Ufficio del bibliotecario	1 (1)	Da sistemare al piano rialzato o al piano terreno in locali particolarmente luminosi
	Ufficio per l'impiegato d'ordine e la raccolta legislativa.	1 (1)	
	Copia e schedari	1 (2)	
	Sala di lettura	1 (5)	
	Sala per le consultazioni	1 (2)	Adiacente alla sala di lettura
	Camera per la raccolta bibliografica.	1 (1)	
	Sale costituenti il corpo della biblioteca.	5 (5)	Intercomunicanti fra loro
	Archivio della biblioteca	1 (1)	
	Archivio dei periodici	1 (2)	
	Laboratorio per legatoria, ecc.	1 (2)	
	Ambiente riservato a personalità.	1 (1)	
l) *Servizio cartografico*	Ufficio del direttore	1 (1)	Da sistemare al piano terreno in locali luminosi
	Ufficio del capo cartografo	1 (1)	
	Segreteria e archivio	1 (1)	
	Camere per i disegnatori	2 (6)	
	Cartoteca	1 (4)	
	Archivio lavori cartografici	1 (2)	
	Sala delle macchine	1 (11)	
	Ufficio del dirigente	1 (1)	
	Litoteca	1 (3)	
	Fotografia	1 (2)	
	Fotocollografia	1 (2)	
	Magazzino stampe	1 (2)	
	Camere per disegnatore litografo.	1 (1)	
	Magazzino carta da stampa	1 (2)	
	Spogliatoio	1 (1)	
m) *Ufficio filatelico*	Uffici per funzionari	5 (5)	Da sistemare al piano terreno in prossimità degli ingressi del pubblico
	Magazzino di deposito	2 (4)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
n) *Museo coloniale*	Studio del capo ufficio	1 (2)	
	Uffici per funzionari	2 (2)	
	Ufficio copia	1 (1)	
o) *Opera Nazionale Dopolavoro*	Sala del Direttore	1 (5)	Da sistemare al piano rialzato od al piano terreno
	Sala per la segreteria	1 (1)	
	Sala di lettura	1 (3)	
	Sala per biblioteca	1 (3)	
	Sala di scherma	1 (4)	Con annessi spogliatoi e doccie
	Salone per proiezioni cinematografiche, teatrali, conferenze, della capacità di 600 persone con annessi camerini da toletta, spogliatoi, bagni, ecc.		
	Sala per il bar	1 (2)	
	Sala per due bigliardi		
	Sala per riunioni varie	1 (3)	
p) *Direzione generale degli affari politici*	*Ufficio del Direttore generale:*		
	Studio	1 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Spogliatoio con bagno	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio per un segretario	1 (1)	
	Anticamera per capi e notabili libici ed etiopici	1 (2)	
	Sala per udienze ai notabili libici ed etiopici	1 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Affari politici e generali:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio del capo 1ª sezione	1 (1)	
	Ufficio del capo 2ª sezione	1 (1)	
	Camera per addetti	4 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Affari politici interni:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio del capo 1ª sezione	1 (1)	
	Ufficio del capo 2ª sezione	1 (1)	
	Camera per addetti	4 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Uffici comuni:		
	Camera per archivista ed archivi.	4 (8)	
	Uffici per interpreti	4 (4)	
q) *Direzione generale degli affari civili*	Studio del Direttore generale	1 (2)	
	Salottino riservato	1 (1)	
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Segreteria	1 (1)	
	Ufficio del capo della Direzione 1ª	1 (2)	
	Ufficio del capo sezione A.O.I.	1 (1)	
	Ufficio del capo sezione della Libia.	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti	4 (4)	
	Uffici per il capo dell'Ispettorato delle OO. PP.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti.	4 (4)	
	Sala per i disegnatori	1 (3)	
	Ufficio del capo dell'Ispettorato sanità.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti.	5 (5)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Ufficio del capo dell'Ispettorato scuole.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti .	5 (5)	
	Ufficio del capo della Direzione 2ª.	1 (2)	
	Ufficio del capo sezione A.O.I.	1 (1)	
	Ufficio del capo sezione della Libia.	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti. .	4 (4)	
	Uffici per i magistrati addetti .	3 (3)	
	Archivio	1 (4)	
	Archivista e addetti	3 (3)	
	Ufficio copia	3 (3)	
r) Direzione generale affari economici e finanziari	*Direttore generale:*		
	Studio per il direttore generale.	1 (3)	
	Salottino riservato	1 (1)	
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Segreteria del Direttore generale.	2 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Disciplina, attività industriali e commerciali:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Uffici per funzionari	5 (5)	
	Camera per gli schedari . .	1 (1)	
	Affari economici:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Ufficio per il capo affari economici.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio industria.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio commercio.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio credito.	1 (1)	
	Uffici per funzionari	12 (12)	
	Comunicazioni e trasporti:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Ufficio per il capo dei servizi marittimi e portuali.	1 (1)	
	Ufficio per il capo dei servizi postelegrafonici.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio trasporti.	1 (1)	
	Uffici per funzionari	12 (12)	
	Affari finanziari:		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Studio per il capo ufficio tributi.	1 (1)	
	Studio per il capo ufficio finanze.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio dogane.	1 (1)	
	Camere per uffici	8 (8)	
s) Direzione Generale della colonizzazione e del lavoro	Studio del direttore generale .	1 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Segreteria	2 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Camere per l'archivio generale.	5 (5)	
	Magazzino cancelleria e stampati.	1 (1)	
	Direzione della colonizzazione:		
	Ufficio per il Direttore	1 (1)	
	Uffici per i capi sezione . . .	3 (3)	
	Uffici per funzionari	12 (12)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Ufficio copia	1 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ispettorato dell'agricoltura:		
	Ufficio per l'Ispettore	1 (1)	
	Uffici per i capi sezione	3 (3)	
	Uffici per funzionari	12 (12)	
	Ufficio copia	1 (1)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Direzione dell'assistenza sociale e del lavoro:		
	Ufficio per il Direttore	1 (1)	
	Uffici per i capi sezione	3 (3)	
	Uffici per funzionari	10 (10)	
	Camere per gli ufficiali della Sezione lavoratori M.V.S.N.	10 (10)	
	Camere per i sottufficiali della truppa della Sezione lavoratori M.V.S.N.	5 (5)	
	Ufficio copia	2 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ente per la colonizzazione della Libia, Ispettorato del lavoro, Ufficio fondiario centrale:		
	Camere per detti uffici	45 (55)	
t) *Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali*	Studio per il direttore generale	1 (3)	
	Segreteria	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Uffici per capi divisione	4 (8)	
	Uffici per capi sezione	8 (8)	
	Camere per funzionari	12 (12)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Ufficio copia	4 (4)	
	Archivista e addetti	8 (12)	
	Ufficio matricola	4 (6)	
	Ufficio pensioni	2 (2)	
	Studio per il capo uffici affari generali.	1 (2)	
	Uffici per funzionari	3 (3)	
	Uffici per gli impiegati e per la copia.	3 (6)	
	Archivio	2 (4)	
u) *Ufficio del Consegnatario cassiere*	Ufficio del consegnatario	1 (2)	Da sistemare al piano terreno o al piano rialzato
	Ufficio del vice consegnatario	1 (1)	
	Uffici per addetti	4 (4)	
	Ufficio del cassiere	1 (2)	
	Uffici per detti	2 (2)	
	Anticamera Cassa	1 (1)	Con accesso diretto per il pubblico.
	Archivio	1 (2)	
	Magazzino Cancelleria	1 (8)	
	Magazzino Stampati	1 (6)	
	Magazzino materiale elettrico	1 (1)	
v) *Corpo della Polizia coloniale*	*Comando Generale:*		
	Ufficio del Capo	1 (3)	
	Spogliatoio e bagno	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Uffici per segretari	2 (2)	
	Ufficio copia ed archivio	2 (4)	
	Ufficio del vice capo	1 (2)	
	Camera per l'ufficiale addetto.	1 (1)	
	Ufficio coordinamento:		
	Studio del capo ufficio	1 (1)	

Denominazione dei gruppi di uffic	Destinazione	Numero locali	Note
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Ufficio copia ed archivio	2 (4)	
	Ufficio polizia politica:		
	Studio del capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Sala d'aspetto	1 (2)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Archivio	1 (3)	
	Uffici vari	4 (5)	
	Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa:		
	Studio per il capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	2 (2)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio segnaletico	1 (1)	
	Archivi	2 (5)	
	Ufficio del Corpo della polizia coloniale:		
	Studio del capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Ufficio comando truppa	1 (2)	
	Locali di uso generale:		
	Ufficio spedizioni	1 (2)	
	Camera di proiezioni	1 (4)	
	Camera per i piantoni	1 (1)	
	Piccolo locale per il telefonista	1	
x) *Ufficio militare*	*Capo ufficio:*		
	Studio del capo ufficio	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Gabinetto di decenza e spogliatoio.	1 (1)	
	Dattilografo del capo ufficio	1 (1)	
	Sezione Stato Maggiore:		
	Studio per il sottocapo dell'ufficio.	1 (1)	
	Ufficio per il capo della sezione Stato Maggiore.	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio disegnatori, sottufficiali e scritturali.	6 (6)	
	Sezione marina:		
	Ufficio per il capo sezione	1 (1)	
	Archivio	1 (1)	
	Sezione Aeronautica:		
	Ufficio per il capo sezione	1 (1)	
	Archivio	1 (1)	
	Sezione personale:		
	Ufficio per il capo sezione	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio, schedario, sottufficiali e scritturali.	10 (10)	
	Sezione servizi:		
	Ufficio per il capo sezione	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio, sottufficiali e scritturali.	6 (6)	
	Sezione amministrativa:		
	Ufficio per il capo sezione	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio sottufficiali e scritturali.	4 (4)	
	Segreteria:		
	Ufficio del segretario	1 (1)	
	Ufficio per sottufficiali, archivio scritturali e ufficio corrispondenza.	3 (3)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
	Servizi vari:		
	Sala di riunioni	1 (3)	
	Locale refezione e spogliatoio per militari di truppa nazionale.	1 (4)	
	Locale refezione e spogliatoio per militari di truppa indigena.	1 (4)	
y) *Ragioneria centrale.*	Studio del direttore capo . . .	1 (2)	
	Segreteria	1 (1)	Adiacente allo studio
	Uffici di segreteria	2 (2)	
	Divisione 1ª:		
	Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
	Uffici per funzionari.	3 (3)	
	Uffici per impiegati d'ordine .	2 (2)	
	Divisione 2ª:		
	Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
	Uffici per addetti	8 (8)	
	Divisione 3ª:		
	Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
	Uffici per addetti	6 (6)	
	Divisione 4ª:		
	Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
	Uffici per addetti	8 (8)	
	Archivio:		
	Ufficio per archivista capo . .	2 (2)	
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Camera per archivio	1 (1)	
	Camera per archivio deposito .	1 (2)	
	Camera di deposito pacchi contabilità coloniali	1 (2)	
	Ufficio copia:		
	Uffici per dattilografi e impiegati.	5 (5)	

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
z) *Enti vari*	Uffici della R.A.M.B.	20 (20)	Tutti possibilmente in settore apposito e con accesso proprio
	Uffici della S.I.T.A.O.	10 (10)	
	Uffici della A.M.A.O.	10 '(10)	
	Uffici della Società Coloniale .	10 (10)	
	Uffici della S.A.N.E.	10 (10)	
	Uffici della S.N.I.	10 (10)	

N. B. In ciascun piano va previsto il 10 % per ambienti di riserva.

SERVIZI GENERALI.

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
1) *Archivi di deposito degli uffici*	Locali al piano seminterrato per una superficie complessiva di mq. 1000.	1000	
2) *Archivio di deposito della biblioteca*	Locali al piano semInterrato per una superficie di complessivi mq. 400.	400	
3) *Ufficio informazioni e sale di attesa del pubblico*	Capo ufficio	1 (1)	In corrispondenza dello Ingresso riservato al pubblico in visita al Ministero
	Salone sportelli	1 (3)	
	Sale di attesa	4 (8)	
	Uffici addetti	4 (4)	
4) *Servizio corrispondenza*	Uffici vari	4 (6)	
	Ufficio postale e telegrafico . .	3 (4)	
5) *Autorimesse*	Locali con accesso proprio per la rimessa di circa 25 macchine e con servizi accessori propri di una autorimessa.		Prevedere anche un parcheggio coperto per la sosta diurna delle macchine
6) *Corpo di guardia della P. S. e RR. CC.*	Uffici per capo e agenti . . .	4 (4)	
	Un locale riservato presso ciascuna portineria.		

Denominazione dei gruppi di uffici	Destinazione	Numero locali	Note
7) *Corpo di guardia truppe indigene.*	Camera di sicurezza		
	Camerate, mensa, e sala di soggiorno per 30 uomini.		Servizi accessori
8) *Alloggi per personale subalterno.*	Sei alloggi di tre-quattro camere con accessori.		Con accesso riservato e senza visuale negli Uffici
9) *Camere di riposo per autisti*	Cinque camere vicino alle autorimesse con servizi accessori.		
10) *Locali di soggiorno del personale di pulizia*	Cinque camere al piano scantinato.		
11) *Magazzini e laboratori vari*	Un magazzino attrezzi e materiali di mq. 50.		
	Deposito mobili uso corrente di mq. 1000.		
	Deposito mobili fuori, uso metri quadrati 200.		
	Deposito infiammabili mq. 30. .		
	Deposito carte di rifiuto mq. 80.		
	Quattro depositi per materiali vari di mq. 50 ciascuno.		
	Sei laboratori per arti varie da mq. 50 ciascuno.		

Vanno inoltre previsti ambienti, con luce ed aria diretta, per la centrale telefonica, la centrale radio, centrale termica, centrale elettrica interna, centrale di posta pneumatica. Tali ambienti debbono avere tutti superficie proporzionata alla loro importanza.

Annessi alle portinerie, da progettare in corrispondenza di ogni ingresso e di importanza proporzionata a quella dell'ingresso stesso, vanno previsti un ambiente per la P. S. ed i CC. RR., il deposito di biciclette, ed i relativi servizi accessori.

TORRE RIFUGIO ANTIAEREO.

Torre rifugio. — Locali per ricovero di persone con accesso da ogni piano, scala propria e uscite di sicurezza, in posizione baricentrica — Capacità 400 persone.

Locali per uffici che debbono funzionare in ogni contingenza — Capacità 100 persone.

(3139)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto l'avviso in data 3 febbraio 1936, n. 1562, col quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto ai servizi dei Comuni, e precisamente al posto di medico condotto in Compiano;

Veduto il decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937, n. 43, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di medico condotto in Compiano presso la Regia prefettura di Piacenza;

Visti i verbali della predetta Commissione, e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1935 e bandito col suindicato avviso 3 febbraio 1936:

1° Dott. Loiacono Antonino, titoli p. 2,4218/50; media prove pratiche p. 48/50, totale p. 50,42/100.

2° Dott. Gallori Emilio, titoli p. 1,0454/50, media prove pratiche p. 47/50, totale p. 48,04/100

3° Dott. Manici Giuseppe, titoli p. 1,9618/50, media prove pratiche p. 44/50, totale p. 45,96/100.

4° Dott. Turchetti Aldo, titoli p. 1,8409/50, media prove pratiche p. 44/50, totale p. 45,84/100.

5° Dott. Callegari Valentino, titoli p. 2,5518/50, media prove pratiche p. 39/50, totale p. 41,55/100.

6° Dott. Lamoretti Giuseppe, titoli p. 1,2863/50, media prove pratiche p. 37/50, totale p. 38,28/100.

7° Dott. Rossi Luigi, titoli p. 1,0636/50, media prove pratiche p. 36/50, totale p. 37,06/100.

8° Dott. Gastaldi Jacopo, titoli p. 1,9227/50, media prove pratiche p. 35/50, totale p. 36,92/100.

9° Dott. Casa Nullo, titoli p. 0,2881/50, media prove pratiche p. 36/50, totale p. 36,28/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Compiano.

Parma, addì 30 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di medico condotto di Compiano, vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice presso la Regia prefettura di Piacenza;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vedute le domande dei concorrenti;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Compiano, vacante in questa Provincia al 30 novembre 1935, il candidato designato dott. Loiacono Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune di Compiano.

Parma, addì 30 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3130)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti per veterinario condotto nella provincia di Torino, concorso bandito il 31 dicembre 1935-XV e chiusosi il 31 dicembre 1936-XV;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;
Visto l'articolo 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria tra i candidati al concorso di cui sopra:

1. Gagliardi dott. Paolo: titoli p. 5,940, media prove pratiche p. 41, totale p. 46,940.
2. Brovia dott. Riccardo: titoli p. 3,634, media prove pratiche p. 40, totale p. 43,634.
3. Brianti dott. Giacomo: titoli p. 4,311, media prove pratiche p. 38, totale p. 42,311.

Torino, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Visto il decreto prefettizio pari numero e data con il quale si approva la graduatoria dei candidati al concorso al posto vacante di veterinario condotto nella provincia di Torino, concorso bandito il 31 dicembre 1935-XIV e chiuso il 31 dicembre 1936-XV;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dottor Gagliardi Paolo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio di Perosa Argentina, Pinasca, Villar Perosa, Roure, Fenestrelle, Pragelato e Perrero.
Il podestà di Perosa Argentina, comune capo consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3131)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a n. 2 posti di levatrice condotta nella provincia di Bolzano, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV e che ha svolto i suoi lavori presso la Regia prefettura di Brescia;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svoltesi;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate al concorso per due posti di levatrice condotta in questa Provincia, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Valentini Luigia: titoli p. 9,68/50; esami p. 50/50; totale p. 59,68/100.
2. Uberti Teresa: titoli p. 6,87/50; esami p. 49/50; totale punti 55,87/100.
3. Russi Olga: titoli p. 1,25/50; esami p. 48/50; totale p. 49,25/100.
4. Marchi Maria: titoli p. 6,71/50; esami p. 35/50; totale punti 41,71/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 14 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti a due posti di levatrici condotte vacanti nella provincia di Bolzano alla data 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265-XII, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai due posti di levatrici condotte vacanti nella provincia di Bolzano alla data del 30 novembre 1935 le seguenti levatrici, che sono di conseguenza designate per la nomina nelle condotte comunali e consorziali a fianco indicate:

Signora Valentini Luigia - Marlengo Cermes.
Signora Uberti Teresa - Gargazzone Postal.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dei Comuni stessi.

Bolzano, addì 14 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3061)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a n. 2 posti di medico condotto nella provincia di Bolzano, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV, e che ha svolto i suoi lavori presso la Regia prefettura di Bolzano;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svoltesi;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente dei candidati al concorso per due posti di medico condotto in questa Provincia, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Velluti dott. Candido di Pietro . . . con voti 53,27/100
2. Colombatti dott. Mariano fu Alfonso » » 52,63/100
3. Brugnolo dott. Guido di Luigi » » 50,90/100
4. De Bei dott. Achille fu Adolfo » » 50,49/100
5. Frizzi dott. Leopoldo di Silvio » » 49,29/100
6. Mucci dott. Mario di Eugenio » » 48,36/100
7. Largaiolli dott. Dionigio fu Riccardo » » 45,30/100
8. Genetti dott. Giuseppe di Giovanni » » 45,20/100
9. Frizzlero dott. Mario di Riccardo » » 43,50/100
10. Frank dott. Lodovico di Janiel » » 42,74/100
11. Rizzardi dott. Giuseppe di Camillo » » 42,63/100
12. Milone dott. Antonio di Angelo » » 42,45/100
13. Bonell dott. Goffredo di Giuseppe » » 41,40/100
14. Franceschini dott. Silvio fu Isidoro » » 41,31/100
15. Cappello dott. Edoardo di Ezio » » 40,90/100
16. Dameno dott. Francesco di Alfredo » » 40,54/100
17. Lorenzi dott. Cornelio di Roberto » » 38,63/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Bolzano e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano alla data del 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1937-XV;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 25 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano alla data 30 novembre 1935-XIII i seguenti medici, che sono di conseguenza designati per la nomina nelle condotte comunali e consorziali a fianco indicate:

1. Velluti dott. Candido di Pietro - Bolzano, condotta II reparto.
2. Colombatti dott. Mariano fu Alfonso - Brennero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bolzano e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Bolzano e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3099)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1935-XIV, col quale veniva indetto il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1935-XIV;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione;
Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto indetto nella provincia di Genova il 31 dicembre 1935-XIV:

1. Dott. Cicogna Cicognola Lino con punti 56,839 (titoli 6,839, esami 50).
2. Dott. Baiesi Giuseppe con punti 47,342 (titoli 5,342, esami 42).
3. Dott. Ambrosini Guglielmo con punti 47,188 (titoli 5,188, esami 42).
4. Dott. Gagliardi Paolo con punti 46.810 (titoli 5,810, esami 41).
5. Dott. Donella Antonio con punti 42,990 (titoli 4,490, esami 38,5).
6. Dott. Tassinari Renzo con punti 42,828 (titoli 4,328, esami 38,5).
7. Dott. Lercari Alberto con punti 41,013 (titoli 5,513, esami 35,5).
8. Dott. Neri Giovanni con punti 38,998 (titoli 0,498, esami 38,5).
9. Dott. Roetti Pio con punti 38,540 (titoli 2,040, esami 36,5).

Genova, 25 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: ALBINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il proprio decreto in data odierna, pari numero del presente, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto indetto nella provincia di Genova il 31 dicembre 1935-XIV;
Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore dell'unico posto messo a concorso e precisamente della condotta consorziale Arenzano-Mele;
Ritenuto che il primo classificato è il dott. Cicogna Cicognola Lino, il quale ha riportato in graduatoria la somma totale di punti 56,839 (titoli 6,839, esami 50);
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cicogna Cicognola Lino, primo classificato del concorso, è dichiarato vincitore della condotta del Consorzio veterinario Arenzano-Mele.

Genova, 25 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: ALBINI.

(3112)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Premesso che con proprio decreto n. 25201 del 7 agosto c. a., veniva approvata la seguente graduatoria generale del concorso a 8 posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1935;

1. Rognoni Maria . . . . . con punti 59,25/100
2. Zanoli Rosa . . . . » 59,15/100
3. Comini Maria . . . . » 58 /100
4. Carlini Margherita . . . . » 56,68/100
5. Carimali Pierina . . . . » 55 /100
6. Vitali Margherita . . . . » 54,68/100
7. Onesti Margherita . . . . » 53,12/100
8. Fiocchi Ermelinda . . . . » 53 /100
9. Cerutti Maddalena . . . . » 52,50/100
10. Ambrosini Luigia . . . . » 50,62/100
11. Cisco Fedora . . . . » 45 /100
12. Galmozzi Carolina . . . . » 40,62/100
13. Pesci Maria Rosa . . . . » 37,50/100

Rilevato che con altro proprio decreto n. 25201-*bis* anche in data 7 agosto c. a., si provvedeva all'assegnazione delle sedi come appresso:

1. Rognoni Maria - Condotta ostetrica di Marzano;
2. Zanoli Rosa - Condotta ostetrica di Montebello;
3. Comini Maria - Condotta ostetrica di Castelletto di Branduzzo;
4. Carlini Margherita Condotta ostetrica di Albonese;
5. Carimali Pierina Condotta ostetrica di Rognano;
6. Vitali Margherita - Condotta ostetrica di Breme;
7. Fiocchi Ermelinda Condotta ostetrica di Montuberchielli;
8. Cerutti Maddalena - Condotta ostetrica di Pregola.

Poichè dal riesame degli atti è risultato che la concorrente Onesti Margherita è stata per puro errore materiale esclusa dalle vincitrici del concorso e quindi non è stata inclusa nel decreto n. 25201-*bis* del 7 agosto c. a.;
Ritenuto quindi la necessità di rettificare quest'ultimo decreto;
Visti gli articoli 36 e 39 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale rettifica del precedente decreto n. 25201-*bis* del 7 agosto c. a., sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa e quindi designate per la nomina le seguenti levatrici, pei posti a fianco di ciascuna indicati:

1. Rognoni Maria - Condotta ostetrica di Marzano;
2. Zanoli Rosa - Condotta ostetrica di Montebello;
3. Comini Maria - Condotta ostetrica di Castelletto di Branduzzo;
4. Carlini Margherita - Condotta ostetrica di Albonese;
5. Carimali Pierina - Condotta ostetrica di Rognano;
6. Vitali Margherita - Condotta ostetrica di Breme;
7. Onesti Margherita - Condotta ostetrica di Montuberchielli;
8. Fiocchi Ermelinda - Condotta ostetrica di Pregola.

Nel caso che si rendessero necessari provvedimenti di sostituzione saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 5°, e 69, comma 4°, del vigente testo unico leggi sanitarie.
Rimane invariato il decreto n. 25201 del 7 agosto c. a., relativo all'approvazione della graduatoria.
I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: LEONE.

(3113)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.